



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2021-2022**

**Comunicato Ufficiale N. 455 del 28/10/2022**

**Per il 30/06/2022**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

**70) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 215 SGS DEL 22/04/2022 (Gara: MONTESPACCATO S.R.L. – TRIGORIA del 26/03/2022 – Campionato Under 14 Regionali Maschili)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 382 del 13/05/2022**

La Corte d'Appello Territoriale visto il Comunicato Ufficiale n. 215 del 22.04.2022 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND in cui viene afflitta al Asd Trigoria Calcio la pena della perdita della gara in esame ed ammenda di euro 200,00, ascoltata la società ricorrente, valutando gli atti del fascicolo, ritiene di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. Poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere corretto rispetto ai fatti così come verificatesi, alla luce degli atti ufficiali, ossia la lista di gara consegnata sin dall'inizio al direttore di gara, con n.15 giocatori dell'anno 2009, che fanno piena prova circa i fatti accaduti, rientra nel pieno potere di questa Corte fondare la propria decisione sui principi di diritto sportivo. Inoltre non appare formalmente rispettato il limite della partecipazione di almeno 5 calciatori classe 2008, risultando iscritti in lista e aver preso parte al gioco un numero ben inferiore ai 5 calciatori nati nel 2008, contrariamente a quanto previsto dalla deroga concessa alla società Trigoria e pubblicata sul C.U. n. 85 del 12.11.2021". Pertanto, questa Corte

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 ottobre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**92) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. AGORA LATINA POLISPORTIVA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEGLI STEFANI FRANCESCO FINO AL 31/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.211 SGS DEL 24/06/2022 (Gara: VIS SEZZE – AGORA LATINA POLISPORTIVA dell'11/06/2022 – 1° Torneo Agora Latina)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 454 del 21/10/2022**

La società A.S.D. Agora Latina Polisportiva ha chiesto l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione in epigrafe comminata dal Giudice Sportivo, impugnando altresì le sanzioni irrogate ad altri tesserati sostenendo la non configurabilità di espressioni di discriminazione razziale nonché l'inutilizzabilità del supplemento di rapporto.

Con decisione dell'8.7.2022, la Corte rilevava preliminarmente la validità e utilizzabilità del supplemento di referto per l'irrogazione delle sanzioni e la ricostruzione dei fatti oggetto del presente gravame.

Deciso l'appello per le sanzioni impuginate ai relativi tesserati e considerato che dal referto arbitrale risultava che l'ingiuria fosse stata indirizzata da Francesco Degli Stefani al calciatore avversario Filippo Casconi, n. 4 della società Vis Sezze, questo Organo di Giustizia Sportiva trasmetteva gli atti alla Procura Federale affinché accertasse le caratteristiche somatiche del predetto calciatore e le sue origini, così da consentire di qualificare correttamente l'infrazione e di applicare eventuali circostanze attenuanti o aggravanti sussistenti.

La Procura Federale, quindi, partecipava a questa Corte che il sig. Filippo Casconi non possedeva caratteristiche somatiche tali da considerare l'espressione a egli rivolta come ingiuria di carattere razziale, né nella Vis Sezze militavano calciatori di colore.

L'infrazione di cui all'art. 28 C.G.S. non può quindi configurarsi nel caso di specie anche se, in ogni caso, l'espressione proferita dal calciatore Francesco Degli Stefani merita comunque di essere sanzionata per essere gravemente irrispettosa, con misura e per motivi diversi da quelli applicati dal Giudice di prime cure.

Per quanto attiene il Contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, lo stesso risulta essere già stato restituito a seguito dell'accoglimento parziale dell'unitario reclamo in relazione alle altre posizioni impuginate.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Degli Stefani Francesco al 21/10/2022.

Nulla per il contributo.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 28 ottobre 2022**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli